


COMUNE DI MALÉ



Gestione Associata Servizi Bassa Valle di Sole

Allegato alla delibera giuntale
n. 50 di data 16.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

N.ro di Repertorio

SCHEMA DI CONTRATTO

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di **progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori** di “MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' MOLINI SUL TORRENTE NOCE”.

Tra i Signori:

- 1) **ING. STABLUM NOEMI**, nata a Cles il 06 agosto 1973 e domiciliata per la carica in Malè, presso la sede del Comune di Malè, codice fiscale n. 00378700223, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici del Comune di Malè;
- 2) **ING. MAINI SERGIO**, nato a Cles il 16 ottobre 1976, con studio tecnico in via Longa, n. 9 – 38027 Terzolas (TN), codice fiscale n. MNASRG76S16C794W e numero di partita I.V.A. 01596380228, iscritto al n. 2565 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di TRENTO;
 - in conformità alla **deliberazione della Giunta comunale di Malé n. 50 di data 16.04.2019**, esecutiva ai sensi di Legge, che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto;
 - vista la dichiarazione di esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016;
 - visto il certificato di regolarità contributiva;
 - visto il curriculum professionale del tecnico;

si stipula il seguente:

CONTRATTO

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

- 1) Il Comune di Malè, di seguito denominato “Comune” affida al Professionista **ING. MAINI SERGIO**, di seguito denominato “Professionista”, che accetta, il seguente incarico: **progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori** dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOCALITA' MOLINI SUL TORRENTE NOCE”.
- 2) Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed al

Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e al D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni, nonché alla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici.

3) Sono comprese nell'incarico oggetto della presente convenzione le seguenti prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie:

a) Rilievo pianoaltimetrico.

4) Il costo dell'opera oggetto della progettazione ammonta a presunti **€ 120.000,00**-. Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto comprensivo dei lavori a base d'appalto con esclusione delle somme a disposizione del Comune quale Amministrazione committente, comprensive dei lavori in economia e delle somme per espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, spese per allacciamenti, eventuali spese per opere d'arte ed oneri vari e fiscali.

5) L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti nonché il contenuto dell'offerta del Professionista pervenuta in data **16.04.2018 prot. n. 5030**, da assoggettarsi a revisione dell'Ufficio Tecnico comunale prima della finale contabilizzazione delle competenze, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione della Giunta comunale e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende i termini per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione o della nota di diniego del Responsabile del Servizio di merito.

6) L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidano sulle sole somme a disposizione riguardanti gli oneri vari e fiscali e le spese per espropri ed acquisizione aree, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi.

ART. 2 (Obblighi del professionista)

1) Il professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli organi della amministrazione aggiudicatrice e delle altre amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura della amministrazione aggiudicatrice.

2) Il professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al dirigente del servizio di merito ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto dell'incarico di cui all'art. 1 (uno).

3) Per la redazione del progetto oggetto della convenzione, il professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

4) Il professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il dirigente del servizio di merito intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del dirigente del servizio di merito e finalizzate, a giudizio dello stesso dirigente, a perfezionare il progetto secondo le esigenze della amministrazione aggiudicatrice ed a consentirne così l'approvazione definitiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

5) Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche progettuali a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del dirigente del servizio di merito e il professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla amministrazione aggiudicatrice e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto della amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

ART. 3 **(Obblighi di informazione)**

1) Il professionista è tenuto, in linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori e secondo le indicazioni prescritte dall'amministrazione, ad informare la stessa sull'andamento dei lavori.

In tal senso potranno essere raggiunte intese per la presentazione di sintetiche relazioni o per lo svolgimento di incontri a scadenza periodica, salvo comunque sempre l'obbligo per il professionista di comunicare tempestivamente all'amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.

Nell'ambito della direzione lavori il direttore dei lavori è chiamato comunque a rapportarsi ai fini di un coordinamento complessivo oltre che con la amministrazione aggiudicatrice, con tutti i soggetti interessati ai lavori.

ART. 5 **(Termini di consegna)**

1) Il progetto esecutivo completo e riportato su supporto magnetico, deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero **3 (TRE)** esemplari entro **10 (DIECI)** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2) La contabilità ed il conto finale dovranno essere consegnati entro i termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3) Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1, sarà applicata dal Comune nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale di **€ 45,00** che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. **9 (NOVE)**; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

4) I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificato dall'Ente stesso, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

5) Per motivi validi e giustificati, il Comune con nota del Funzionario competente potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista prima della scadenza del termine fissato.

ART. 7 **(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)**

1) Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), comma 2), il Comune si riserva la facoltà di stipulare contratti con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto del presente. In tal senso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito dei predetti contratti ed a tenerne conto nella progettazione oggetto del presente contratto.

ART. 8 **(Ritardata approvazione del progetto)**

1) Qualora l'approvazione definitiva da parte del dirigente del servizio di merito del progetto non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, la amministrazione aggiudicatrice corrisponderà al professionista un ulteriore acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale previsto in contratto. Qualora il ritardo nell'adozione della determinazione del dirigente del servizio di merito di approvazione del progetto non dipenda da fatti imputabili alla amministrazione aggiudicatrice, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati consegnati dal professionista, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il professionista avrà restituito il progetto stesso alla amministrazione aggiudicatrice con le modifiche suggerite dai competenti organi della amministrazione aggiudicatrice e delle altre amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al professionista sono comunque saldate dalla amministrazione aggiudicatrice entro un anno dalla consegna alla medesima

degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del dirigente del servizio di merito.

ART. 9 (Compensi)

1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente contratto è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di **€ 6.730,12.** (diconsi **Euro seimilasettecentotrenta/ dodicicentesimi**).

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.

2) L'onorario a percentuale indicato come TOTALE al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente - escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri varie fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati - e fermo restando il limite massimo inderogabile costituito dal costo dell'opera di cui all'**art.1 (UNO), comma 3**), così come eventualmente rideterminato ai sensi dell'**art. 1 (UNO), comma 5**). Il Professionista ha diritto di esigere la rideterminazione dell'onorario corrisposto dal Comune, per eventuali variazioni del costo dell'opera successive all'approvazione definitiva del progetto, solo nel caso di incarico "globale" anche se affidato in tempi diversi e con atti separati. La rideterminazione per incarico globale va riconosciuta e determinata in rapporto alle prestazioni effettivamente rese per la redazione di varianti progettuali e già compensate.

3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:

Per **rilievo planimetrico e progettazione**:

- a) pagamento di una quota pari al 50% del compenso di cui alle voci progettazione definitiva e esecutiva del comma 1), alla consegna al Comune da parte del Professionista, dei relativi elaborati redatti secondo le richieste dello stesso Comune e prevista dichiarazione in tal senso del Funzionario competente, separatamente per le due progettazioni;
- b) pagamento del saldo del compenso di cui alle voci progettazione definitiva e esecutiva del comma 1), ad avvenuta approvazione del progetto di cui all'art. 1 (uno) da parte del Comune, anche solo dal punto di vista tecnico, subordinatamente all'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.

Per **direzione e contabilità dei lavori**:

- c) i pagamenti verranno effettuati in corso d'opera in relazione agli stati di avanzamento emessi, previa consegna al Comune da parte del Professionista, dei relativi elaborati contabili;
- d) pagamento del saldo del compenso totale ad avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

4) Tutti i pagamenti saranno effettuati entro **30 (TRENTA)** giorni dalla data di ricevimento da parte della amministrazione aggiudicatrice della fattura emessa dal professionista o studio o società presso cui il professionista è domiciliato.

5) Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti **30 (TRENTA)** giorni, non per colpa del professionista, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la banca da indicarsi, presentando la fattura vistata dal dirigente del servizio di merito. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico della amministrazione aggiudicatrice.

6) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del professionista o gravi defezioni nel progetto presentato, comunicati al medesimo professionista mediante nota del dirigente del servizio di merito.

ART. 10

(Varianti progettuali)

- 1) L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti deve essere previamente autorizzato e comporta la stipulazione di apposito atto contrattuale.
- 2) Il corrispettivo dovuto dalla amministrazione aggiudicatrice al professionista per la redazione delle varianti è rapportato all'effettiva prestazione resa.
- 3) Nel caso in cui le varianti si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dalla amministrazione aggiudicatrice e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla convenzione. Rimane salvo il diritto della amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 11 **(Risoluzione per inadempimento)**

- 1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'organo o dal Funzionario competente ovvero la penale di cui all'art. 3 (tre), comma 4), raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente o inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
- 2) Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione, di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, l'organo o il Funzionario competente, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo a adempiere entro il termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito a adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12 **(Recesso unilaterale della amministrazione aggiudicatrice)**

- 1) Nel caso in cui l'incarico riguardi congiuntamente più fasi di progettazione e direzione lavori, la amministrazione aggiudicatrice, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con determinazione del dirigente del servizio di merito, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico oggetto della convenzione, recedendo dalla stessa. Il recesso della amministrazione aggiudicatrice, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni.

ART. 13 **(Disponibilità del progetto)**

- 1) Il progetto ed i relativi elaborati di cui agli artt. 1 (uno) e 3 (tre) resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informatori essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo

incaricato.

**ART. 14
(Polizza)**

- 1) Il Professionista incaricato si impegna a presentare, con decorrenza delle garanzie a far data dall'inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, una polizza di responsabilità civile professionale a garanzia dell'esatto espletamento dell'incarico, ai sensi della normativa vigente.
- 2) La garanzia deve essere prestata per un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, I.V.A. esclusa.

**ART. 15
(Clausola compromissoria)**

- 1) Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Funzionario competente ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento e dell'Organo comunale competente.

**ART. 16
(Tracciabilità flussi finanziari)**

- 1) Il professionista espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, derivanti dal presente atto. A tale fine il professionista comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla accensione del conto corrente dedicato e deve riportare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo. Qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione da parte del professionista degli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti. Nessun interesse, risarcimento o altra indennità spetta al professionista per il periodo di sospensione dei pagamenti a causa della mancata presentazione della documentazione come sopra descritta.

**ART. 17
(Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)**

- 1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza competente e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune di Malè quale destinatario della prestazione.
- 2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Malè, lì _____

IL PROFESSIONISTA

- Maini ing. Sergio -

**COMUNE DI MALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

- Stabluom ing. Noemi -

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 5, 7, 11, 16 e 17 (penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali ed assimilati).

IL PROFESSIONISTA

- Maini ing. Sergio -

**COMUNE DI MALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

- Stablum ing. Noemi -

Allegato:

- ✓ dichiarazione compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati;
- ✓ dichiarazione requisiti di ordine generale;
- ✓ dichiarazione di regolarità contributiva.